

		Sentenza non definitiva n. 90/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi CirilloPresidente	
	Gianpiero D’AliaConsigliere	
	Sabrina FacciorussoPrimo Referendario, relatore	
	SENTENZA NON DEFINITIVA	
	nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 23606 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di	
	1. LIROSI CARLO, nato a Reggio Calabria il 12 novembre 1965 e residente in	
	Roma alla via Lucrezio Caro n. 38 (CF: LRSCRL65S12H224L), in proprio e	
	nella qualità di amministratore, all’epoca dei fatti di causa, delle società Lirosi	
	Autoservizi srl e Lirosi Linee srl	
	2. LIROSI LINEE SRL, in persona dell’amministratore <i>pro tempore</i> dott. Mi-	
	chele Bitetto (nato a Bari il 04.03.1956), con sede in Gioia Tauro, sulla SS111	
	al n. 64 (P.I. 01540510805)	
	rappresentati e difesi dall’avv. Pasquale Cananzi presso il quale hanno eletto do-	
	micilio in Reggio Calabria alla via Nino Bixio al n. 14/ pec: pasquale.cananzi@av-	
	vocatirc.legalmail.it	
	3. LIROSI AUTOSERVIZI S.r.l. (P.I. 00246310809), con sede in Gioia Tauro,	
	Strada Statale 111, n. 64, in persona dell’Amministratore Unico dott.ssa Sa-	
	brina Condemi, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Mazzotta presso	
	il quale ha eletto domicilio in Reggio Calabria, alla Via Crisafi 34 e domicilio	

digitale all'indirizzo di posta elettronica avv.mazzotta@pecstudio.it / fax

0965-330955

Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023 la relazione del giudice relatore, Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso; uditi il Pubblico Ministero, l'Avv. Giuseppe Mazzotta per la Lirosi Autoservizi Srl e l'Avv. Pasquale Cananzi per i convenuti Lirosi Carlo e Lirosi Linee Srl, che concludeva come da verbale di udienza

Esaminati gli atti e i documenti di causa

FATTO

1. Con **atto di citazione** sottoscritto il 26-6-2023, la Procura erariale ha agito nei confronti degli odierni convenuti per la condanna in solido dei medesimi al risarcimento del danno, in favore della regione Calabria, per un ammontare complessivo pari ad € 4.266.975,25 quale somma indebitamente percepita a titolo di contributi pubblici relativi al "Piano autobus" di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.) 8 luglio 2003, n. 515 e 17 febbraio 2004, n. 86, nonché al "Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale", ai sensi della Legge 27 febbraio 2004, n. 47.

1.1. Della vicenda in esame la Procura erariale è stata originariamente notiziata con nota n. 36461 del 5/2/2016 a mezzo della quale la Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributario di Reggio Calabria ha trasmesso alla Procura attrice segnalazione di danno; le indagini di polizia giudiziaria a sua volta erano scaturite da una denuncia presentata in sede penale con la quale si lamentava il presunto svolgimento, da parte della società Lirosi Linee Srl, di servizi di linea su tratte interregionali, avvalendosi di autobus di proprietà della società Lirosi Autoservizi

srl, operante invece nell'ambito del trasporto regionale, per i quali quest'ultima

avrebbe percepito sovvenzioni pubbliche erogate dalla Regione Calabria.

La denuncia era corroborata da apposite relazioni, redatte da un'agenzia privata di investigazioni, fornendo precisi riferimenti temporali atti a comprovare l'utilizzo di una serie di autobus oggetto di finanziamento sulle tratte interregionali Reggio Calabria/Roma e Reggio Calabria/Perugia.

1.2. Riferisce dunque la Procura che le indagini di Polizia giudiziaria avrebbero condotto ad appurare che all'epoca dei fatti Lirosi Carlo, odierno convenuto, era legale rappresentante di due distinte ed autonome società (con diverso codice fiscale) entrambi con la medesima sede legale ed esercenti l'attività di "*trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane*", ovvero la Lirosi Linee S.r.l. (esercente il servizio in ambito interregionale) e la Lirosi Autoservizi S.r.l. (esercente il servizio soltanto nel territorio della Regione Calabria).

1.3. La Lirosi Autoservizi S.r.l. ha avanzato istanza per essere autorizzata alla **sostituzione di 14 autobus** ed al conseguente **acquisto di altrettanti nuovi autobus** nell'ambito della Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) 8 luglio 2003, n. 515. La Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale del 03.11.2004, n. 18058, ha ammesso la menzionata società al "*Piano per la sostituzione di n. 14 autobus con altrettanti nuovi 14 autobus*".

Lirosi Autoservizi S.r.l. ha quindi beneficiato dei contributi pubblici, relativi al "*piano 7/58 Fasc. istr. n. V2016/00466/PLL autobus*" di cui alle Deliberazioni della Giunta Regionale (D.G.R.) 8 luglio 2003, n. 515, n. 86 del 17 febbraio 2004 e s.m.i.", **per l'acquisto di n. 14 autobus** per un ammontare totale di **finanziamenti pari a € 2.471.500,00** e, in particolare:

- € 1.039.000,00, per l'acquisto di n. 6 autobus di grande capacità, di lunghezza

pari a mt. 13,020, tutti con aria condizionata e conforme scritta “Regione Calabria” sulle fiancate;

- € 1.432.500,00 per l’acquisto di n. 8 autobus di grande capacità.

La Procura segnala che l’art. 5 della legge regionale del 29.2.1988, n. 3 fissa il termine perentorio di “*anni sette consecutivi dall’immissione in linea*”, durante il quale gli automezzi acquistati con i contributi regionali non possono essere oggetto né di alienazione né di altra destinazione difforme rispetto alle finalità originarie per i quali gli stessi sono stati finanziati - pena la revoca del contributo. Questo termine può non essere rispettato qualora venga rilasciata espressa autorizzazione della Giunta regionale, da concedersi soltanto per accertate necessità tecniche e previo il trasferimento del vincolo su un altro autobus dell’azienda richiedente.

La Regione Calabria, interrogata, avrebbe affermato di non aver mai concesso tale deroga.

1.4. Sennonché, la Procura riferisce che è emerso che i mezzi acquistati con i finanziamenti pubblici ed espressamente vincolati al trasporto locale sarebbero stati utilizzati per l’effettuazione di servizi di linea nazionale, per conto dell’altra società convenuta (Lirosi Linee S.r.l.). Inoltre, Lirosi Linee avrebbe utilizzato **personale dipendente** dalla “Lirosi Autoservizi S.r.l.” per l’esecuzione dei viaggi al di fuori del territorio regionale; avrebbe anche beneficiato da parte della Regione Calabria, di altre, distinte contribuzioni pubbliche, erogate annualmente per la copertura degli oneri connessi al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro degli addetti al settore del Trasporto Pubblico Locale.

Nel complesso, dunque, secondo la Procura le somme indebitamente percepite ammonterebbero complessivamente ad € 4.266.975,25 (€ 2.471.500,00 + € 1.795.475,25) cui devono aggiungersi la rivalutazione monetaria dalla data delle

singole erogazioni e, dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna, gli interessi legali.

2. In seguito al deposito dell'atto di citazione, con **decreto presidenziale n. 228/2023 del 28/06/2023** è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 13 dicembre 2023.

Con ulteriore decreto presidenziale di pari data è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

3. Con **comparsa depositata il 23 novembre 2023** si è costituita in giudizio Lirosi Autoservizi S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico dott.ssa Sabrina Condemi, eccependo preliminarmente **carenza di legittimazione in capo alla società Lirosi Autoservizi s.r.l.** la quale, quale soggetto autonomo e distinto dal suo legale rappresentante, non potrebbe essere chiamata a rispondere del danno conseguente alla condotta dallo stesso asseritamente posta in essere.

Ha affermato che la Lirosi Autoservizi, quale soggetto giuridico, non potrebbe essere destinataria di alcuna domanda per danno erariale che presupporrebbe, la consapevolezza e volontà di arrecare il danno.

Ha concluso sostenendo che la condotta contestata consiste in un fatto che, anche ove provato, sarebbe attribuibile soltanto alla persona fisica che lo ha posto in essere.

3.1. Ha poi anche eccepito la **prescrizione dell'azione erariale**, in quanto i contributi riferiti all'acquisto dei veicoli sarebbero stati erogati nel 2005 e nel 2011, mentre quelli afferenti al rinnovo del CCNL si collocherebbero tra il 2010 ed il 2014.

Dal canto suo la Regione Calabria avrebbe avuto conoscenza dei fatti già nell'agosto 2013, ossia allorquando il privato Foderaro, titolare dell'omonima ditta, ha

inviato il proprio **esposto alla Procura della Repubblica di Palmi**, ai Ministeri competenti ed alla Regione Calabria medesima.

Con specifico riguardo alla contestata erogazione dei contributi per il rinnovo del CCNL ha richiamato la **nota datata 8/5/2015** (allegata alla citazione) con la quale la Regione Calabria - in riscontro alla richiesta pervenuta dalla Polizia Giudiziaria - forniva tutte le informazioni relative alla erogazione dei contributi, con ciò dimostrando di avere consapevolezza degli atti di indagine e della possibile sussistenza di profili di illegittimità nell'erogazione del tributo.

Anche individuando il *dies a quo* nel momento della conoscenza dei fatti da parte della Procura della Corte dei Conti, il termine invocato sarebbe pur sempre decorso atteso che, con nota del 2016, la Procura erariale avrebbe ricevuto notizia di danno erariale da parte della Guardia di Finanza.

In ogni caso sarebbe da escludersi l'occultamento doloso, non essendo rinvenibile – in aggiunta alla contestata commissione dolosa del danno - nessuna attività ulteriore, ad opera dei convenuti, intesa a determinare una falsa rappresentazione della realtà

3.2. Nel **merito**, la parte convenuta ha eccepito la insussistenza di condotte anti-giuridiche e di danno ingiusto.

3.2.1. Anzitutto, quanto alla **distrazione di mezzi acquistati con i fondi regionali**, la società ha obiettato che a ben guardare, la condotta contestata concernerebbe soltanto 4 dei 14 automezzi; che due di questi nel periodo di interesse non sarebbero stati sottoposti ad alcun vincolo; che – anche ammettendo una distrazione di risorse – questa in nulla avrebbe pregiudicato il servizio di trasporto locale sicché errata sarebbe la richiesta di restituzione integrale del contributo.

Ha largamente argomentato circa l'assenza di vincolo settennale, in generale, di

gran parte dei veicoli il cui uso è in contestazione.

In generale, ha puntualizzato che l'art. 5 Legge Regionale n. 3/1988, impone un *divieto di utilizzo stabile* difforme alle previsioni del bando, e *non già di un uso sporadico e straordinario* del medesimo, così come sembrerebbe prospettare la Procura, la quale peraltro non avrebbe allegato alcuna compromissione del servizio e del regolare svolgimento delle tratte assegnate alla Lirosi

3.3.2. Quanto alla ***quota dei contributi percepita per la copertura degli oneri connessi al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro*** degli addetti al settore del TPL, la società convenuta ha contestato che non sarebbe dato comprendere ove la Procura abbia acquisito detti dati. Inoltre, anche in questo caso non sarebbe stato allegato alcun omesso svolgimento dell'attività di trasporto pubblico locale da parte dei lavoratori in questione. In ogni caso, poiché la Procura contesta la (presunta) realizzazione dell'attività di trasporto nazionale e non locale di un residuo numero di dipendenti, ove detta circostanza venisse confermata, potrebbe sorgere il diritto alla restituzione delle somme ricevute soltanto con riferimento a quei lavoratori in contestazione.

3.3.3. Ha poi insistito in ordine all' ***assenza di danno***: la Procura avrebbe dovuto dimostrare non soltanto la violazione, da parte della Lirosi Autoservizi s.r.l., della normativa in materia di contribuzione, ma anche gli effetti pregiudizievoli che da ciò sarebbero derivati, e tale prova in giudizio non sarebbe stata fornita.

3.3.4. Ha quindi concluso chiedendo la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva. In subordine ha chiesto prescrizione dell'azione erariale. In ulteriore subordine ha domandato rigetto della domanda o comunque una diversa quantificazione dell'addebito.

4. Con **comparsa depositata il 12 dicembre 2023** (dunque il giorno anteriore

all'udienza fissata con decreto presidenziale) si sono costituiti i convenuti Lirosi

Carlo in proprio e Lirosi Linee S.r.l., quest'ultima in persona dell'amministratore

pro tempore dott. Michele Bitetto.

4.1. In via preliminare hanno eccepito intervenuta **prescrizione dell'azione era-**

riale, per essere le erogazioni dei contributi contestati sono tutte anteriori al 2013.

Inoltre, hanno sottolineato che la notizia di danno n. 36461 del 05/02/2016 è

anteriore di oltre 7 anni alla notificazione dell'invito a fornire deduzioni.

4.2. Nel **merito**, dopo una ricostruzione dei fatti in esame, hanno precisato che

gli autobus oggetto della sostituzione erano 14; di questi autobus, quelli di grande

capacità, di una lunghezza pari a 13 metri, sarebbero stati soltanto sei. Nel richia-

mare il vincolo di cui all'art. 5 legge regionale del 1988 hanno puntualizzato che

il vincolo riguarderebbe l'uso stabile del bene finanziato e non l'uso episodico.

La difesa ha aggiunto che tutti i beni oggetto di finanziamento della Lirosi Auto-

servizi s.r.l. avevano ricevuto in tre date distinte il nullaosta all'immissione in ser-

vizio, in una data successiva all'acquisto.

Inoltre, confrontando il prospetto aziendale con quello della Guardia di Finanza,

si evincerebbe che le corse riguardanti l'anno 2011 sarebbero soltanto 2 e non

contestabili al convenuto Lirosi Carlo in quanto la sua nomina di amministratore

sarebbe successiva al periodo contestato.

Per gli anni dal 2012 in poi, le corse contestate sarebbero invece tutte riferibili ai

mezzi già ammortizzati; inoltre, il mezzo DZ772KL non sarebbe stato oggetto

di analisi investigativa.

Inconferente sarebbe poi il richiamo alla violazione della normativa riguardante

la contribuzione percepita da Lirosi Autoservizi srl per il supporto al costo del

personale come da CCNL del TPL. La quantificazione del contributo in esame

sarebbe infatti commisurata ai soli servizi resi per il trasporto pubblico locale

secondo i chilometri di percorrenza assegnati alla società in funzione della con-

cessione che il consorzio cui è aggregata (nella fattispecie SCAR) riceve.

Nel caso di specie l'eventuale resa di servizi da parte del personale di Lirosi Au-

toservizi srl, ulteriori e diversi da quelli in oggetto sarebbe comunque irrilevante

ai fini del contributo ricevuto dall'azienda. Né d'altronde sarebbe stato provato

che per i servizi eventualmente resi extra regione i medesimi dipendenti e/o la

società datoriale avrebbero ricevuto contribuzione regionale alcuna.

Ha poi sostenuto che le norme disciplinanti la materia in esame, per come corre-

late all'art. 316-bis c.p., mirerebbero ad evitare la dispersione del denaro pubblico

postulando l'interruzione del nesso teleologico tra la destinazione indicata nella

norma istitutiva del finanziamento e la condotta dell'agente che dovrebbe rite-

nersi realizzata tutte le volte in cui le somme erogate vengono utilizzate per

un'opera o attività diversa da quella oggetto del finanziamento incarnando sem-

pre questa diversità il mancato soddisfacimento dello specifico interesse pubblico

che il finanziamento intendeva soddisfare.

Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea o, in subordine,

la riquantificazione *in minus* del danno.

In via istruttoria ha richiamato i documenti già forniti in sede di deduzioni e pro-

dotti ad opera della stessa Procura (allegati da 12 a 12.7 del fascicolo della Procura

Regionale).

4. Nella pubblica udienza del 13 dicembre 2023 il Pubblico Ministero ha rile-

vato la tardività della costituzione di Lirosi Carlo e Lirosi Linee S.r.l., con conse-

guente decadenza dalla possibilità di sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Ha aggiunto che l'eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale non giova agli altri.

Nel merito dell'eccezione di prescrizione, già sollevata in sede di deduzioni e oggetto di replica in citazione, il Pubblico Ministero ha richiamato quanto già osservato in citazione, laddove si afferma che la Regione Calabria non è stata resa edotta della pendenza del procedimento penale con la ovvia conseguenza che non è stata messa in grado né di costituirsi parte civile né di intraprendere ogni opportuna iniziativa finalizzata alla tutela del proprio credito. Inoltre, posto che la richiesta di rinvio a giudizio in sede penale è datata 19/11/2019, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui se il fatto contestato coincide con un fatto avente rilievo penalistico, la prescrizione decorre dal provvedimento di rinvio a giudizio.

Quanto all'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva della Lirosi Autoservizi Srl., ha affermato che evidentemente convenuto Lirosi Carlo ha agito in qualità di legale rappresentante *anche* della Lirosi Autoservizi srl, che era altresì la beneficiaria delle erogazioni. *Ad abundantiam*, ha richiamato la circostanza che dalla richiesta di rinvio a giudizio penale si evince l'assenza di qualsivoglia modello di organizzazione da parte della Lirosi Autoservizi.

Nel merito, la circostanza che soltanto una parte dei veicoli acquistati con i contributi regionali sia stata utilizzata dalla Lirosi Autoservizi Srl non eliderebbe la responsabilità erariale né diminuirebbe la misura del danno subito, giusta gli articoli 5 e 7 della LR n. 3/88.

Quanto al danno, esso si sarebbe manifestato attraverso lo sviamento delle finalità pubbliche. Anche l'elemento soggettivo del dolo sarebbe ravvisabile nella specie, consistendo lo stesso nella cosciente violazione delle norme regionali che regolavano la concessione del finanziamento.

Ha quindi concluso riportandosi alla citazione depositata.

4.1. L'Avv. Cananzi, comparso per i convenuti Lirosi Carlo e Lirosi Linee Srl, nel riportarsi alla costituzione, ha precisato che nessun contributo è stato erogato ai propri assistiti. Quanto al parallelo procedimento penale, ha dichiarato che si è concluso con una declaratoria di prescrizione del reato.

Nel merito, ha insistito sulla circostanza che si ha sviamento di denaro pubblico dal fine per il quale è stato erogato quando del medesimo denaro si è fatto un uso difforme da quello previsto. Nella specie gli autobus in contestazione erano già liberi dal vincolo di cui all'art. 5 LR n. 3/88 perché erano decorsi sette anni dall'immissione in linea.

Quanto poi alla spesa effettuata dalla Regione per il rimborso parziale del costo del personale delle aziende di trasporto, ha puntualizzato che questo rimborso non sarebbe in alcun modo collegabile all'attività extra dei lavoratori perché calcolato forfettariamente in base al numero di chilometri assegnati alla singola azienda. Siccome tale chilometraggio non è oggetto di contestazione, da tanto la difesa ha inferito che il servizio si è svolto regolarmente e nessun danno si è prodotto.

Quanto all'eccezione di prescrizione, ha fatto presente che era stata sollevata già in sede di deduzioni.

4.2. L'Avv. Mazzotta, comparso per la Lirosi Autoservizi Srl, ha preliminarmente illustrato l'eccezione di prescrizione. Pur consapevole della giurisprudenza che fa decorrere la prescrizione dalla data del provvedimento di rinvio a giudizio, ha richiamato una sentenza di questa Sezione Giurisdizionale che nell'anno 2022 ha affermato che, quando il fatto nel suo nucleo essenziale sia già determinato e la

Procura erariale ne sia già venuta a conoscenza, allora la Procura è già in condizione di agire per il risarcimento del danno all'erario.

Ha insistito molto sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva della propria assistita: Lirosi Autoservizi non avrebbe avuto alcun beneficio dall'operazione contestata, che sarebbe esclusivamente ricollegabile al Lirosi Carlo in quale, approfittando della doppia carica rivestita, avrebbe distolto beni dalla Lirosi Autoservizi a vantaggio della Lirosi Linee.

Nel merito ha richiamato la circostanza che i mezzi in contestazione erano stati immatricolati nel 2005, sicché nel 2012 erano già decorsi i 7 anni di cui all'art. 5 LR n. 3/88. Rimarrebbe in contestazione soltanto l'anno 2011 ma - anche ammettendo le violazioni contestate dalla Procura - la decadenza dal contributo non potrebbe essere integrale.

Quanto all'integrazione sul costo del personale, ha puntualizzato che nella fattispecie la Regione Calabria non opera attraverso fondi propri ma riceve finanziamenti del Ministero del Lavoro per poi erogarli ai beneficiari, anche in ragione del numero dei dipendenti e su base annua. Sicché, considerando che i periodi in contestazione sono circoscritti al 2011, anche in caso di accoglimento della domanda attorea la decadenza dal contributo non potrebbe essere integrale.

Ha quindi concluso ripotendosi agli scritti difensivi.

4.3. In assenza di repliche la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Attesa la necessità di integrazioni istruttorie, ai sensi dell'art. 102 c.g.c. il Collegio ritiene opportuno pronunciare **sentenza non definitiva** al fine di decidere le eccezioni in rito di cui si è dato atto in premessa, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

2. Deve essere in primo luogo esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Lirosi Autoservizi Srl.

Secondo la società convenuta l'atto di citazione sarebbe incorso in un errore di prospettazione: la Lirosi Autoservizi, quale soggetto giuridico, non potrebbe essere destinataria di alcuna domanda per danno erariale presupponendo questa la consapevolezza e volontà della Lirosi Autoservizi di arrecare il danno. Al contrario, la responsabilità sarebbe tutta da ascrivere al convenuto persona fisica Lirosi Carlo il quale, approfittando della doppia carica di amministratore di entrambe le società convenute, avrebbe distolto beni dalla Lirosi Autoservizi srl a vantaggio della Lirosi Linee Srl. La difesa ha insistito molto, in sede di discussione orale, su questa lettura dei fatti di causa che, in buona sostanza, porrebbe la Lirosi Autoservizi nella posizione di incolpevole depauperata, che nessun vantaggio avrebbe tratto dall'operazione del Lirosi Carlo, e che semmai sarebbe stata privata di mezzi e personale a favore di un altro soggetto, senza averne nulla in cambio.

2.1. La suggestione fornita dalla convenuta non è in alcun modo condivisibile.

A tal proposito sarà utile richiamare brevemente i fatti di cui è causa.

La Regione Calabria, in attuazione della delibera della Giunta regionale n. 515 dell'8 luglio 2003, ha approvato – tra gli altri - un piano pluriennale per la sostituzione degli autobus adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni. A seguito di ciò, la Lirosi Autoservizi s.r.l. ha presentato richiesta di sostituzione di n. 14 autobus con contestuale acquisto di altrettanti nuovi autobus.

Con provvedimento n. 18058/2004 la Lirosi Autoservizi Srl è stata ammessa al piano. In aggiunta, in qualità di appartenente a un consorzio di società operanti nel settore autotrasporti, ha ricevuto un contributo per il costo del personale impiegato nel trasporto pubblico locale.

Tornando all'incentivo per la sostituzione degli autobus, alla Lirosi Autoservizi Srl, in qualità di beneficiaria dei contributi *ex art. 5 LR n. 3/88*, “*per la durata di anni sette consecutivi dall'immissione in linea degli autobus acquistati con il contributo regionale*” era vietato “*pena la revoca del contributo, di alienare o di distogliere i veicoli dalla loro destinazione senza l'autorizzazione della Giunta regionale [...]*”.

La violazione di quest'obbligo costituisce una delle due contestazioni mosse dal Pubblico Ministero.

Sotto altro aspetto, la Lirosi Autoservizi, come detto, riceveva contributi per il costo del personale dedicato al trasporto pubblico locale. Detto personale sarebbe stato parzialmente adibito dal legale rappresentante della società, Lirosi Carlo, a corse extra regionali effettuate dalla Lirosi Linee Srl.

Queste essendo le contestazioni della Procura, e a prescindere dal merito delle stesse, deve osservarsi che in entrambi i casi (asserita distrazione di mezzi e asserita distrazione di personale) Lirosi Carlo ha agito in qualità di amministratore della Lirosi Autoservizi, disponendo delle risorse, strumentali ed umane, di quest'ultima, in contesti afferenti all'attività della società (svolgimento del servizio di trasporto su ruota).

Come è noto “*in virtù del principio dell'immedesimazione organica, la Società risponde civilmente degli illeciti commessi dall'organo amministrativo nell'esercizio delle sue funzioni, ancorché l'atto dannoso sia stato compiuto dall'organo medesimo con dolo o con abuso di potere, ovvero esso non rientri nella competenza degli amministratori, ma dell'assemblea, richiedendosi unicamente che l'atto stesso sia, o si manifesti, come esplicazione dell'attività della società, in quanto tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa, e tali responsabilità si aggiunge, ove ne ricorrano i presupposti, a quella degli amministratori, prevista dall'art. 2395 c.c.*” (Cass. civ., Sez. V, 23/05/2018, n. 12675)

Conseguentemente “*la commissione di un illecito da parte del legale rappresentante di un ente non interrompe il rapporto di immedesimazione organica e non esclude, pertanto, che del fatto possa rispondere anche l'ente [...] Il rapporto di immedesimazione organica viene meno solo allorquando gli atti posti in essere non siano pertinenti all'azione della società e non rispondano ad un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale*” (Cass. civ., Sez. V, 27/12/2019, n. 34482).

Detto in altri termini la relazione funzionale, caratterizzata dall'inserimento della persona fisica del Liroso nell'apparato organico e nell'attività della convenuta Liroso Autoservizi, è tale da rendere la seconda compartecipe dell'operato del primo e la fornisce di sicura legittimazione passiva all'azione in esame.

Che poi la Liroso Autoservizi non abbia ricevuto vantaggi, o che non abbia tratto benefici, è questione sostanziale che, ove attinente, deve semmai essere scrutinata in sede di merito.

In punto di legittimazione passiva basti osservare che alla Liroso Autoservizi è contestato di avere violato una serie di obblighi a cui era vincolata, per opera delle azioni del suo amministratore e legale rappresentante.

L'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve pertanto essere integralmente rigettata.

3. Si può in tal modo procedere ad esaminare l'eccezione preliminare di prescrizione dell'azione erariale, sollevata da tutti e tre i convenuti.

3.1. Con riferimento a *Liroso Carlo e Liroso Linee Srl*, la tardiva costituzione dei convenuti, avvenuta soltanto il giorno prima dell'udienza e dunque ben oltre il termine di cui all'art. 90 c.g.c., ha comportato la decadenza dei medesimi dalla facoltà di proporre le eccezioni non rilevabili d'ufficio, e tra queste anche l'eccezione di prescrizione.

Né vale a evitare la decadenza la circostanza che i convenuti Liroi Carlo e Liroi Linee Srl avessero eccepito la prescrizione in sede di deduzioni, perché il disposto dell'art. 90 c.g.c. è chiaro nell'affermare che *“Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in calce all'atto di citazione”* (comma 1°) e che in quella sede *“a pena di decadenza, il convenuto deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio”* (comma 3°).

3.2. È invece scrutinabile l'eccezione di ***Liroi Autoservizi Srl***, tempestivamente costituita in giudizio.

3.2.1. Deve preliminarmente precisarsi che *“l'eccezione di prescrizione sollevata da uno dei coobbligati solidali convenuti in giudizio non giova agli altri in quanto l'art. 1310 c.c., che contempla vari effetti estensivi in tema di prescrizione, non prevede, tra questi, il caso dell'eccezione sollevata da uno dei due debitori solidali. Pertanto, essendo l'eccezione di prescrizione del diritto dei danneggiati una tipica eccezione personale che può essere sollevata ad istanza di parte, il giudice non avrebbe potuto estenderne d'ufficio gli effetti a beneficio di un soggetto che non l'aveva sollevata”* (Cass. civ., Sez. III, Sent., 05/12/2014, n. 25724). Detto in altri termini, nello stabilire un termine di decadenza per le eccezioni di parte, l'art. 90 c.g.c. pone un onere a carico delle parti che intendano giovare: sollevare tempestivamente l'eccezione di prescrizione costituisce onere per la parte (Cass. civ., Sez. III, 31/03/2010, n. 7800) che, ove non si adopera per essere tempestiva, non può beneficiare della diligenza degli altri coobbligati. Per questi motivi, l'eccezione tempestivamente sollevata dalla Liroi Autoservizi non può giovare ai convenuti Liroi Carlo e Liroi Linee.

3.2.2. Tanto premesso, l'eccezione di prescrizione della Liroi Autoservizi deve essere accolta.

Come noto è pacifico in giurisprudenza che, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il decorso

della prescrizione presuppone la “conoscibilità obiettiva” della fattispecie dannosa secondo un criterio di ordinaria diligenza (*ex plurimis*, cfr. Sez. III app. n.114/2020, secondo cui la prescrizione decorre da quanto la lesione patrimoniale si esteriorizza, divenendo conoscibile dal danneggiato, secondo un criterio di ordinaria diligenza (SSRR n. 2/2003/QM, Sez. I n. 222/2019, Sez. II n. 190/2019 e, da ultimo, Sez. III n. 20/2020).

È altresì prevalente in giurisprudenza l’orientamento secondo cui il doloso occultamento *ex art. 1 comma 2 L. 20/1994* differisce dall’occultamento doloso *ex art. 2941 n. 8 cod. civ.*, non richiedendo una condotta occultatrice del debitore ma una situazione obiettiva di inconoscibilità del danno dovuta a condotta dolosa (Sez. Giur. Calabria, n. 275/2021; Sez. I app. n. 300/2020, n. 457/2021, Sez. III app. n.13/2022, n. 217/2020, n. 240/2020, Sez. II app. n. 592/2014, n. 1094/2015).

Tuttavia, la giurisprudenza ha altresì chiarito che la conoscibilità obiettiva (e a maggior ragione la conoscenza o scoperta del danno) del danno, utile ai fini del decorso della prescrizione, è quella del soggetto danneggiato, e quindi tanto dell’amministrazione danneggiata quanto del Pubblico Ministero erariale che può agire in sua vece (a solo titolo esemplificativo, cfr. Sez. III app. n. 601/2021, nonché, implicitamente, Sez. III app. n. 915/2021, Sez. III app. 3/2021); e che – sebbene in caso di indagini penali possa, di norma, presumersi che il segreto istruttorio determini una situazione di impossibilità di conoscere il danno e quindi di azionare il diritto fino al rinvio a giudizio o all’archiviazione (cfr. ad es. Sez. III app. n. 107/2022, n. 166/2022) - tuttavia la scoperta degli elementi essenziali della fattispecie dannosa, da parte dell’amministrazione o della Procura contabile, può intervenire anche a prescindere delle indagini penali (cfr. ad es. Sez. III app. n. 16/2020, n.43/2020, n. 601/2021, riferite a danni derivanti da fatti dolosamente occultati o emersi da indagini penali dei quali

la p.a. aveva avuto conoscenza *aliunde*). Senza considerare, poi, quel filone giurisprudenziale (non univoco) secondo cui l'occultamento doloso rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione è soltanto quello che determina una inconoscibilità obiettiva del danno da parte dell'amministrazione (ai sensi dell'art.2935 c.c.), per cui la presenza di indagine penale non determina automaticamente un doloso occultamento, se l'amministrazione fosse comunque in grado di conoscerlo con l'ordinaria diligenza (Sez II app. 193/2022), perfino nell'ipotesi in cui il P.M. penale abbia opposto il segreto istruttorio alla richiesta della Procura contabile (Sez. III app. nn. 29 e 30/2022).

Nella concreta fattispecie, risulta che il contestato danno, i suoi autori e le concrete caratteristiche dell'azione erano tutt'altro che non conosciuti o non conoscibili con ordinaria diligenza, ma al contrario erano ben noti in ogni loro dettaglio al Pubblico Ministero, ben più di cinque anni prima della notifica dell'invito a dedurre (primo atto interruttivo).

Invero, come emerge chiaramente dagli atti di causa, la notizia di danno erariale della Guardia di Finanza è datata 5/2/2016 ed è pervenuta al Pubblico Ministero contabile in data 8/2/2016, ed essa conteneva tutte le informazioni necessarie per procedere.

I suoi contenuti concernono gli autori delle contestate operazioni e ogni singolo dettaglio (corse effettuate, targhe dei veicoli, dichiarazioni dei dipendenti). Al netto del riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, l'atto di citazione non aggiunge nessuna informazione ulteriore rispetto alla notizia di danno del 2016; le risultanze investigative del fascicolo penale sono pedissequamente identiche, in ogni contenuto e persino nella numerazione degli allegati e nella grafica, al fascicolo allegato alla *notitia damni* del 2016.

Né dal processo penale sono emersi dati ulteriori. Gli atti del giudizio dibattimentale

penale non sono stati depositati in giudizio: la produzione documentale della Procura

si ferma infatti alla richiesta di rinvio a giudizio del 19/11/2019 (e questo a tacere del

dato, comunque non provato, riferito dal difensore Avv. Cananzi, secondo cui il

processo penale si sarebbe concluso con una declaratoria di prescrizione).

La conoscenza (e *a fortiori* la conoscibilità) del danno da parte del Pubblico Ministero

ha dunque avuto luogo l'8/2/2016 allorquando la Procura ha ricevuto l'informativa

della Guardia di Finanza che costituisce la *notitia damni* scaturigine del procedimento

in esame. Non consta ulteriore rilevante attività investigativa successiva a quella data.

Gli elementi essenziali della fattispecie dannosa (ovvero i viaggi extraregione, le tar-

ghe degli autobus, i singoli dipendenti dell'una società "prestati" all'altra e le relative

dichiarazioni; gli autori delle azioni nella persona dei convenuti...) tutti erano ben

noti alla Procura Regionale fin dal febbraio 2016, a prescindere dall'indagine penale

e dai suoi esiti. Invero, dopo il 8/2/2016 la Procura si è limitata ad acquisire qualche

informazione e documentazione amministrativa di dettaglio (con pec consegnata il

giorno 21/12/2021 all'indirizzo PEC dell'Avvocatura della Regione Calabria la Pro-

cura erariale ha chiesto notizie alla Regione su un eventuale costituzione di parte

civile nel processo penale; con PEC consegnata il giorno 05/01/2022 ha chiesto alla

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi notizie e documenti del pro-

cedimento penale che, come detto, non hanno aggiunto nessuna ulteriore informa-

zione relativa alla fattispecie sostanziale; probabilmente l'unico dato non noto alla

Procura erariale era unicamente quello dell'emissione di un avviso di garanzia e di

una richiesta di rinvio a giudizio, ma non si tratta di informazioni necessarie ai fini

dell'esercizio dell'azione erariale).

Né può sostenersi, come detto dalla Procura, che la mancata costituzione di parte

civile della Regione nel procedimento penale ne provi una non conoscenza del danno

poiché, lo si ribadisce, la pressoché totalità degli atti di indagine sono stati compiuti prima del 2016 e confluiti nella nota del 5/2/2016 inviata alla Procura presso questa Sezione Giurisdizionale. *Ad abundantiam*, si osservi che, durante le indagini anteriori al 2016, la Regione era stata a più riprese sentita in merito alla faccenda. A titolo esemplificativo, con la nota n. 29/444/SAL del 17/9/2013 il Dipartimento n. 9 della Regione rispondeva a una richiesta della Procura elencando targa e telaio di 8 autobus, dando precise informazioni in ordine alle immissioni in linea di alcuni di essi, in ordine alla idoneità dei medesimi a effettuare corse extra regione e addirittura esordisce in tal modo: *“con riferimento alla segnalazione effettuata dalla A. Foderato Autoservizi (allegata per pronta visione) si comunica che in effetti deve ritenersi irregolare l’esercizio degli stessi al di fuori delle linee regionali?”*. Sicché, non può assolutamente sostenersi che la Regione a sua volta non fosse al corrente della questione.

In conclusione, nella concreta fattispecie la Procura erariale sin dal febbraio 2016 aveva piena cognizione del danno, dei suoi autori e pressoché di ogni singolo dettaglio che si legge in citazione. Il Pubblico Ministero fin dal 2016 aveva a disposizione elementi di conoscenza non soltanto dei profili essenziali della fattispecie dannosa (che già di per sé sarebbe sufficiente a non giustificare lo slittamento del *dies a quo* della prescrizione – cfr. la sentenza di questa Sezione Giurisdizionale n. 120/2022, peraltro correttamente invocata dall’Avv. Mazzotta in sede di discussione orale), ma addirittura di ogni compiuto dettaglio della fattispecie contestata.

Pertanto, deve dichiararsi la prescrizione del diritto al risarcimento dell’intera pretesa nei confronti della Lirosi Autoservizi srl, atteso che la prescrizione decorre dall’8 febbraio 2016 (data in cui la Procura erariale ha ricevuto la notizia di danno della Guardia di Finanza) e il primo atto interruttivo della prescrizione è del 23 gennaio 2023 (data di notifica dell’invito a dedurre alla convenuta Lirosi Autoservizi Srl).

4. La natura non definitiva della sentenza e la circostanza che l'Avv. Cananzi difende ambo le società convenute impongono di demandare la statuizione sulle spese alla sentenza che definirà il giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando,

- rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata dalla Lirosi Autoservizi Srl, perché infondata

- rigetta l'eccezione di prescrizione formulata da Lirosi Carlo e Lirosi Linee Srl, perché tardiva;

- accoglie l'eccezione di prescrizione formulata da Lirosi Autoservizi Srl, e per l'effetto dichiara integralmente prescritto il diritto al risarcimento del danno nei confronti di quest'ultima.

Provvede con separata ordinanza in merito all'istruzione probatoria e al prosieguo del giudizio.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2023/15 gennaio/11 marzo 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott.ssa Sabrina Facciorusso

dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria il 04/06/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

f.to digitalmente